

(N. 2766)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 31 dicembre 1952 (V. Stampato N. 2977)

d'iniziativa dei Deputati **TURNATURI, DE MARIA, AMATUCCI, GIUNTOLI GRAZIA,  
COTELLESA, SAMMARTINO, VICENTINI, MANNIRONI**

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 3 GENNAIO 1953

Nuove norme relative ai diritti e compensi dovuti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei conti.

### PROPOSTA DI LEGGE

#### Art. 1.

I decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378, e 28 gennaio 1948, n. 76, ratificati con modifiche dalla legge 17 luglio 1951, n. 575, sono prorogati, con le modifiche di cui al successivo articolo 2, sino a che saranno emanate nuove norme legislative organiche in materia. Essi cessano, comunque, di avere vigore il 31 ottobre 1953.

#### Art. 2.

Alle tabelle allegate alle leggi di cui all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1° il diritto di riscontro sulle quietanze previsto dal n. 4, titolo V dell'allegato A per

le quietanze il cui ammontare complessivo superi le lire 5.000, è ridotto dal 2 per mille all'1,5 per mille;

2° il diritto previsto dal n. 5, titolo IV dell'allegato F relativo a provvedimenti di concessioni di mutui sulla Cassa depositi e prestiti è ridotto al 3 per mille;

3° il diritto previsto dal n. 4, titolo V dell'allegato F, per i mandati diretti ammessi a pagamento dalla Direzione generale del Tesoro, di importo non inferiore a lire 40.000, per ogni lire 1.000, è ridotto da lire 4 a lire 3; sono esclusi i pagamenti a favore di Amministrazioni statali, di dipendenti dello Stato e di pensionati di guerra e civili, e in genere quelli concernenti crediti per retribuzioni e assegni, nonchè per fini assistenziali;

4° i nn. 1 e 2 del titolo VIII, per liquidazione dei danni di guerra e per liquidazione di indennizzi alleati, sono soppressi;

5° il n. 1 del titolo IX dell'allegato *F*, per i Servizi dell'Ispettorato generale per il credito a dipendenti dello Stato, è soppresso;

6° il diritto di cui al n. 1 del titolo X dell'allegato *F*, relativo ai servizi della Corte dei Conti, per ogni mandato od ordinativo ammesso a pagamento dagli Uffici di riscontro della Corte dei conti presso i Provveditorati

alle Opere pubbliche nonchè presso le Regioni, di importo non inferiore a lire 40.000, per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire, è ridotto da lire 4 a lire 3.

Art. 3.

La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1953, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.